

INFORMATIVA

DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI LUOGHI DI LAVORO

(Legge 125/01- - Provvedimento 16/3/2006 -D.Lgs. 81/08 e smi)

PREMESSA

L'assunzione di alcolici e superalcolici può causare gravi rischi e gravi danni per la salute e la sicurezza di chi lavora e dei terzi che possono essere coinvolti.

In base alle conoscenze attuali, non è possibile identificare quantità di consumo di bevande alcoliche raccomandabili o sicure per la salute, tenuto conto anche della variabilità dei singoli individui.

Il presente documento informativo si inserisce nell'ambito degli interventi preventivi suggeriti dalle disposizioni normative vigenti e messi in atto per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

DEFINIZIONI

"Bevanda alcolica": ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol.

"Bevanda superalcolica": ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati

Introduzione del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi e previsione di controlli alcolimetrici da parte del medico competente o dei medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL (art. 15)

Provvedimento 16/3/2006 della "Conferenza Stato Regioni" Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (di cui all'art. 15 della Legge 125/2001).

D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.106/2009 - c.d. "Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro"

Obbligo di valutazione di tutti i rischi. Sorveglianza sanitaria finalizzata anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope. Lo stesso decreto prevede inoltre che il Datore di Lavoro adotti disposizioni mirate alla prevenzione e alla sicurezza dei lavoratori, nello specifico anche per quanto riguarda il rischio legato all'assunzione di alcolici, e prevede l'obbligo, per i lavoratori, di rispettare le stesse. Agli operatori che svolgono le attività a rischio previste dall'accordo di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006 (elenco sotto-riportato) è fatto divieto di assumere alcolici anche prima di prendere servizio, o durante le pause per i pasti, in quanto la presenza di alcol nel sangue rappresenta un rischio aggiuntivo di andare incontro ad infortunio sul lavoro o di provocare danni per la salute a terze persone. Tale divieto vale anche per gli operatori nei periodi di pronta disponibilità che effettuano le lavorazioni di cui sopra.

EFFETTI DELL'ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

L'alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena (tumori maligni di cavità orale, faringe, laringe, esofago e fegato) **e psicotropa** (con la capacità di indurre dipendenza).

Al contrario di quanto si ritiene comunemente, l'alcol non è un nutriente e il suo consumo non è utile all'organismo o alle sue funzioni. Causa invece danni diretti alle cellule di molti organi, soprattutto fegato e sistema nervoso centrale, e in particolare alle cellule del cervello.

L'alcol-dipendenza è un insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui l'uso di alcol riveste per l'individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti. La caratteristica predominante è il continuo desiderio di bere. Parlando di alcolismo cronico è opportuno distinguere la condizione di **Abuso alcolico** definita come compromissione dell'esistenza correlata all'alcol, che interferisce con le normali funzioni dell'individuo dalla **Dipendenza alcolica** nella quale alla compromissione citata si associa l'evidenza dello stato di obbligo/necessità per il soggetto di assumere alcolici, accompagnato da un'aumentata tolleranza all'etanolo o a segni fisici di astinenza.

Patologie alcol-correlate

L'alcol è la principale causa di molte malattie, tra le prime:

- La **sindrome o crisi di astinenza da alcol**, una patologia reversibile con intensità e durata soggettive, direttamente proporzionali al periodo di assunzione (più o meno prolungato), al tipo e alla quantità di bevande assunte. L'uso continuativo di alcol in quantità eccessive, produce, infatti, effetti simili a quelli di altre sostanze psicotrope anche illegali, quali induzione della dipendenza psichica e fisica, assuefazione, craving, compulsività e altri disturbi del comportamento, con danni particolarmente rilevanti anche a livello sociale. La crisi di astinenza è caratterizzata da tremori, nausea, vomito, cefalea, sudorazione, ansia, disturbi dell'umore, talvolta crisi epilettiche e può evolvere in certi casi fino al delirium tremens.
- Il **coma etilico o intossicazione acuta da alcol**, si verifica quando si raggiungono livelli eccessivi di alcol etilico nel sangue. Questa condizione non deve mai essere sottovalutata, potendo il coma provocare danni irreversibili al sistema nervoso o la morte del soggetto.

Per quanto riguarda le patologie organiche la nosologia di patologia alcol-correlata si è notevolmente ampliata negli ultimi anni, per cui, oltre alle patologie relative all'apparato gastroenterico (esofagite, gastrite, steatosi, epatite acuta e cronica, cirrosi epatica, pancreatiti e tumori) e del sistema nervoso centrale e periferico (atrofia cerebrale, polinevriti), altri sistemi risultano coinvolti, quali il cardiovascolare (infarto miocardico, tromboflebiti, vasculiti), l'endocrino-riproduttivo (infertilità, impotenza, diminuzione del desiderio sessuale, alterazioni ormonali), talora in modo irreversibile. L'alcol è anche causa concomitante di alcuni tumori maligni, parzialmente alcol-attribuibili, come il tumore dell'oro-faringe, dell'esofago, del colon-retto, della laringe, del fegato e della mammella (la **IARC - International Agency for Research on Cancer** lo classifica nel gruppo 1, sicuramente cancerogeno per l'uomo).

Da non dimenticare il consumo di **alcol in gravidanza**, una delle cause maggiori di ritardo mentale dei bambini nei Paesi occidentali. Attraversando la placenta, l'etanolo può compromettere la crescita e il peso del feto, provocando danni permanenti al sistema nervoso centrale, con sottosviluppo e malformazione delle cellule e della struttura del cervello e conseguenze a livello funzionale e cognitivo (scarsa memoria, deficit di attenzione e comportamenti impulsivi).

Danni alcool-correlati

L'alcol è inoltre responsabile di molti danni indiretti (i cosiddetti danni alcol-correlati), dovuti a comportamenti associati a stati di intossicazione acuta, come nel caso dei comportamenti sessuali a rischio, degli infortuni sul lavoro, degli episodi di violenza, della guida in stato di ebbrezza (gli incidenti stradali provocati dalla guida in stato d'ebbrezza hanno un peso preponderante nella mortalità giovanile).

Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, oltre il 25% di essi sono quelli **"in itinere"** sul percorso tra casa e lavoro e viceversa. Basta raggiungere un'alcolemia di **0.5 g/l** per raddoppiare il rischio di subire un infortunio.

Sul lavoro il consumo di alcol raccomandato è **zero** e per alcune categorie ad alto rischio per l'incolumità a terzi la legge prevede esplicitamente il divieto di consumo nei luoghi di lavoro.

In applicazione dell'art. 15 della Legge 125/01, **vige il DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERACOLICHE PER DETERMINATE ATTIVITA' LAVORATIVE A RISCHIO**, individuate nell'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 (Allegato I).

Per i lavoratori adibiti a queste attività vi è il divieto di assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28).

Soggetto colto in stato di ebbrezza

Per l'ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l'art. 15 della L. n. 125/2001, al comma 2, prevede che: "Per le finalità del presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente [...] ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali." È appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall'art. 15 sopra citato.

Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore

Il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08 e, di conseguenza, può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza (arresto fino ad un mese e ammenda da €245,70 a €737,10). Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della L. n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.

Tenuto conto della normativa di riferimento (i cui riferimenti vengono riportati a seguire) e agli obblighi morali e legislativi in capo all'organizzazione, finalizzati ad attuare tutte le misure possibili per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, **il Datore di Lavoro dispone:**

- **Il divieto di assumere bevande alcoliche per i lavoratori che svolgono attività e mansioni lavorative elencate nel Provvedimento 16 marzo 2006 (Alcolemia = 0)**
- **Il divieto di assumere bevande alcoliche in orario lavorativo**

Si ricorda che il **codice della strada (art.186)** vieta di guidare in **stato di ebbrezza** in conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche e considera un conducente responsabile di tale condotta quando venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue (0,5g/l). Il codice della strada stabilisce anche un divieto assoluto di assumere sostanze alcoliche in caso di guida, quindi tasso alcolemico = zero, per le seguenti 3 categorie di soggetti (art.186bis):

- minori di 21 anni
- neopatentati, nei primi 3 anni dal conseguimento della patente
- conducenti professionisti (chi per professione trasporta persone o cose).

Allegato I

Lavorazioni per le quali è previsto il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche. Provvedimento 16 marzo 2006. Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza

1. Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a) impiego di gas tossici;
 - b) conduzione di generatori di vapore;
 - c) attività di fochino;
 - d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
 - e) vendita di fitosanitari;
 - f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
 - g) manutenzione degli ascensori;
2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;
3. sovrintendenza ai lavori previsti entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili;
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostico – terapeutica di tipo invasivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6. **attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**
7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne;
 - e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) responsabili dei fari;
 - i) piloti d'aeromobile;
 - l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;
 - n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.